

# Simposio *Interactive Justice*

La risposta

Emanuela Ceva

## **Il minimalismo della teoria della giustizia nelle interazioni per la gestione dei conflitti**

### INTRODUZIONE

La giustizia nelle interazioni richiede sempre e comunque l'ascolto equo di tutte le parti in conflitto, anche quando sono portatrici di rivendicazioni apparentemente assurde? È possibile sviluppare una simile concezione della giustizia che sia normativamente snella ma vincolante in circostanze di pluralismo? Come si possono intraprendere procedure per la gestione dei conflitti a fronte di parti violente o, comunque, prive di un atteggiamento incline al confronto dialogico?

Questo insieme di domande mette in discussione la tenuta di due caratteristiche distintive che rendono conto della vocazione minimalista della mia proposta procedurale di una teoria della giustizia nelle interazioni per la gestione dei conflitti di valori in politica. Queste caratteristiche sono l'inclusività della sua base di giustificazione (rispetto alla restrizione rawlsiana alla sola sfera della ragionevolezza) e la parsimonia delle sue assunzioni fondative (sotto forma di un dichiarato agnosticismo metaetico).

In quanto segue chiarirò la natura e l'ambito specifico di rilevanza di queste due caratteristiche e ne fornirò una difesa rispetto alle domande summenzionate. Credo che si tratti di un intervento chiarificatore e giustificativo importante per qualificare la natura distintiva della mia proposta teorica rifinendone la collocazione all'interno del dibattito filosofico sulla giustizia liberale.

## MINIMALISMO E INCLUSIVITÀ

La discussione della prima caratteristica ruota attorno alla seguente domanda: chi ha titolo ad avanzare pretese di giustizia in un conflitto di valori?

In *Interactive Justice* (Ceva 2016) ho presentato una tassonomia delle parti che è prevedibile si trovino coinvolte in conflitti di valori intrattabili in ambito politico. Accanto alle parti perfettamente ragionevoli (che figurano come destinatarie esclusive dei principi di giustizia all'interno della teoria di John Rawls), conflitti di valori rilevanti accadono in presenza di coloro che ho definito come «non idealmente ragionevoli», «liberali ma non ragionevoli» e, infine, «illiberali e irragionevoli» (Ceva 2016, 119-123). In estrema sintesi, seguendo Jon Quong (2011), le parti idealmente ragionevoli sono coloro che soddisfano i seguenti criteri: 1) abbracciano la concezione degli esseri umani come agenti liberi ed eguali; 2) si impegnano a partecipare a interazioni di tipo cooperativo con le altre su basi mutualmente accettabili; e 3) sono disposte a offrire alle altre ragioni pubbliche – da distinguere rispetto a quelle non pubbliche che attingono alle personali dottrine comprensive – in difesa delle loro rivendicazioni politiche.

Ho proposto di caratterizzare le parti come non idealmente ragionevoli quando non attribuiscono priorità deliberativa alla ragione pubblica (condizione 3), ma sono al contempo disposte alla cooperazione perché credono nella libertà e nell'eguaglianza delle persone. Se qualcuno rifiutasse anche l'impegno alla cooperazione (condizione 2), pur professando la propria fede negli ideali di libertà ed eguaglianza, si presenterebbe come un liberale non ragionevole. Infine, chi rifiuta anche questi ideali (condizione 1) appartiene alla categoria degli illiberali irragionevoli (Ceva 2016, 123).

Sulla scorta di questa tassonomia, ho sostenuto che, seppur a diverso titolo e secondo diversi insiemi di ragioni (di natura morale o prudenziale), il principio di contraddittorio è inerentemente accettabile da tutte queste parti quale guida normativa per la gestione dei loro conflitti. Si rammenti che si tratta di un principio di giustizia nelle interazioni che si fonda sul presupposto normativo che tutte le parti hanno titolo a un'eguale occasione di fare sentire la propria voce su di una questione di pubblico interesse rispetto alla regolazione della quale esse sono portatrici di rivendicazioni valoriali contrastanti.

La giustizia nelle interazioni prescrive che le parti si relazionino le une alle altre durante il loro conflitto secondo procedure avversative che le mettano in condizione di guardare al loro conflitto come a un problema condiviso che

richiede la loro cooperazione per essere affrontato. Tramite l'elaborazione di un test di accettabilità morale, ho mostrato come questa prescrizione sia giustificata dalla prospettiva di ciascuna delle diverse parti in conflitto (a seconda del loro grado di ragionevolezza) perché struttura una forma di interazione nel corso della quale nessuna di esse viene trattata come moralmente inferiore alle altre, ma riceve la considerazione dovuta al suo *status* di potenziale portatrice di pretese valide (Ceva 2016, 123-131).

Come nota perspicuamente Michele Bocchiola, l'attribuzione di questo *status* a tutte le parti è indipendente dal contenuto delle loro rivendicazioni (e della loro *effettiva* validità). Esso, infatti deriva dal riconoscimento della loro dignità umana. Tuttavia, Bocchiola è convinto che questa attribuzione ha l'implicazione indesiderabile di legittimare (più o meno direttamente) rivendicazioni dal contenuto odioso, sbagliato o assurdo: perché queste rivendicazioni dovrebbero godere di un'eguale considerazione?

Ora, a questa domanda si potrebbe rispondere con l'osservazione in un certo senso banale che la definizione di quali rivendicazioni specifiche sono meritevoli di considerazione e quali non lo sono (perché odiose, sbagliate o assurde) è una questione che è essa stessa oggetto di conflitto. Stabilire *ex ante* (prima, cioè, di un confronto equo) quali di queste posizioni è ammissibile in un contesto di pluralismo radicale implica una mossa potenzialmente discriminatoria e viziata a favore dello *status quo* (per un razzista le rivendicazioni di eguaglianza sono odiose, sbagliate e assurde). Ma una simile risposta sarebbe sbrigativa e non renderebbe giustizia alla sottigliezza dell'argomento di Bocchiola.

Vorrei, quindi, proseguire rilevando che la previsione per la quale l'accesso alle procedure per la gestione dei conflitti deve essere rispondente allo *status* morale delle parti – e non alla fondatezza delle loro rivendicazioni – è un'implicazione diretta dell'idea che la giustizia nelle interazioni è una proprietà normativa del trattamento ricevuto dalle parti e non dell'accordo che esse possono raggiungere tramite la loro interazione. Il punto centrale della mia argomentazione non è lo sviluppo di procedure attraverso le quali le parti possano saggiare la bontà o la fondatezza delle loro diverse rivendicazioni; il punto è, piuttosto, l'articolazione delle loro interazioni secondo certi termini di trattamento.

In effetti, vi sono numerose procedure concrete per la gestione dei conflitti (come ho spiegato in Ceva 2016, capitolo VI) che non prevedono che le parti si confrontino nel merito della questione da regolare. Questo vincolo ai

contenuti del loro confronto intende promuovere la capacità delle parti di intraprendere modi di interazione cooperativi su questioni meno emotivamente cariche (come, per esempio, le regole del dibattito) rispetto alla questione oggetto del loro disaccordo, così da innescare un processo di trasformazione delle loro dinamiche relazionali antagonistiche.

La trasformazione di queste dinamiche in un senso cooperativo è necessaria alla realizzazione della giustizia nelle interazioni in via preliminare rispetto alla risoluzione del conflitto o anche solo al raggiungimento di una decisione in merito a una singola disputa. Poiché tutte le parti genuinamente coinvolte in un conflitto di valori all'*impasse* (a esclusione, quindi, dei profittatori del conflitto) possono essere vittime di un'ingiustizia nel modo in cui vengono trattate, tutte loro devono essere rese partecipi di questo processo di trasformazione. Questa prescrizione vale a prescindere dalla fondatezza delle loro convinzioni o dalla bontà delle loro ragioni.

A ben vedere questo argomento è consonante all'analogia con il giusto processo che ho presentato nel libro (Ceva 2016, capitolo III). Accanto al ruolo strumentale dei processi che consiste nel portare al verdetto finale, le procedure in base alle quali il procuratore e l'avvocato difensore interagiscono, lo spazio dato a tutte le parti per sostenere la propria causa, e i termini in base a cui l'interazione tra le parti è regolata hanno anche un valore inerente perché sono direttamente rispondenti allo *status* morale delle parti, di *tutte* le parti, alla loro dignità quali potenziali portatrici di pretese valide (cfr. Waldron 2012). Questo *status* è esteso a chi è colto in flagranza di reato, per reati anche odiosi – tutte le parti hanno lo stesso titolo a essere ascoltate e difese. L'esclusione *ex officio* da queste previsioni sarebbe ingiusta perché irrispettosa dello *status* morale delle parti, quale che sia il contenuto della loro posizione relativa.

Se la mia lettura del giusto processo come un'istanza di proceduralismo intrinseco è plausibile, lo è anche per analogia la proposta delle procedure per la gestione dei conflitti di valori. Nel corso di un conflitto viene certamente un momento in cui l'interazione tra le parti deve essere finalizzata alla risoluzione della loro controversia e, quindi, il contenuto delle loro rivendicazioni deve essere saggiato (come vengono saggiati gli alibi e le motivazioni delle parti in un processo per stabilire il verdetto). Ma il modo in cui le parti interagiscono deve essere rispondente, in via preliminare e fondamentale, al loro eguale *status* morale. Questo è il presupposto normativo dell'eguaglianza procedurale.

Secondo questo presupposto, al pari delle parti in un tribunale, anche le parti di un conflitto devono essere tutte ascoltate. Ciò non significa né implica che tutte le rivendicazioni così presentate dovranno trovare soddisfazione. La loro valutazione, ricomposizione o bilanciamento spetta a una fase decisionale che segue la gestione del conflitto. Le due fasi, per quanto non indipendenti, non devono essere confuse perché soggette a criteri normativi differenti. L'ascolto di tutte le parti è, come ho argomentato, un'implicazione del riconoscimento della loro dignità umana che richiede l'eguale considerazione di tutte le loro rivendicazioni anche solo per spiegare loro perché – alla fine – alcune di queste rivendicazioni non potranno essere soddisfatte (magari proprio perché odiose, sbagliate o assurde). Questo impegno giustificativo sta al cuore del progetto del liberalismo politico e del principio di pubblicità che ne è il fondamento.

Mentre Bocchiola si è concentrato sulla plausibilità generale dell'individuazione della platea di giustificazione del principio di giustizia nelle interazioni, Federico Zuolo ha dedicato il suo commento a mettere alla prova dei fatti l'effettiva inclusività delle procedure di gestione del conflitto che questo principio è chiamato a regolare<sup>1</sup>. Questa prova guarda al contributo che la mia proposta teorica può dare all'analisi del conflitto relativo allo *status* morale degli animali non umani e al trattamento che dovrebbe, di conseguenza, essere loro riservato. Secondo Zuolo il conflitto in questione non sarebbe pronto per essere gestito secondo le procedure che ho delineato perché animato anche da parti violente o, comunque, prive di un atteggiamento cooperativo e di apertura al dialogo (per esempio l'Animal Liberation Front), che sarebbero così escluse (pur se centrali alla controversia) dalla partecipazione a queste procedure.

Nel corso della sua discussione, Zuolo sembra ritenere che una simile disposizione alla cooperazione (in qualche forma, prevalentemente dialogica) sia condizione necessariamente presupposta all'inclusione nelle procedure di

---

<sup>1</sup>La questione della platea di giustificazione viene toccata brevemente anche da Zuolo rispetto all'inclusione degli animali non umani in quanto portatori di interessi rilevanti per l'oggetto del conflitto. In proposito, Zuolo rileva correttamente che la mia proposta teorica concerne la qualità delle interazioni *umane*. Dalla mia prospettiva, quindi, la questione se gli animali non umani debbano essere inclusi rileva nella misura in cui può essere essa stessa foriera di conflitti che richiedono procedure di gestione per essere affrontate in modo giusto.

gestione dei conflitti. Se Zuolo avesse ragione, questa caratterizzazione renderebbe la mia posizione poco dissimile da quella rawlsiana poiché presupporrebbe un impegno a una qualche forma di ragionevolezza. Si tratterebbe di un problema importante per la mia teoria poiché ne toccherebbe un aspetto fondamentale alla difesa del quale ho dedicato larga parte dell'argomento presentato in *Interactive Justice*.

Tuttavia, in linea con quanto ho mostrato nella prima parte del libro (Ceva 2016, 29-31; 42-44), è proprio perché non è possibile assumere che tutte le parti abbiano un «atteggiamento cooperativo e dialogico» che servono procedure per la gestione dei conflitti capaci di mettere le parti nelle condizioni di sviluppare un tale atteggiamento. In questo senso, è proprio perché nel conflitto animalista sono presenti attivisti impegnati in azioni di sabotaggio o salvataggio degli animali che non ci si può fermare alla soluzione rawlsiana. Questa, infatti, è normativamente silente rispetto alla fase di preparazione delle condizioni per la realizzazione della giustizia nelle interazioni, che richiede dinamiche relazionali cooperative (Ceva 2016, 42-44).

Ora, in certe circostanze specifiche (come quelle in cui si trova il conflitto analizzato da Zuolo) che vedono l'articolazione del conflitto tramite dispute violente o, comunque, che vanno al di là dei vincoli di «civiltà», la realizzazione della giustizia nelle interazioni richiede che le parti intraprendano procedure preparatorie. Si tratta, come illustrato nel capitolo VI (Ceva 2016, 150-152; 160-162), di procedure per la riduzione del conflitto (*de-escalation*) finalizzate a rendere il conflitto maturo per essere gestito. Queste procedure non sono esse stesse *loci* di giustizia nelle interazioni, ma sono strumentali alla sua realizzazione perché sono preparatorie, in alcune circostanze, alla messa in opera di procedure per la gestione del conflitto (Ceva 2016, 160). Affinché le parti intraprendano queste procedure, non è necessario che riconoscano «entrambe [...] la dannosità dell'*impasse* e il bisogno di mettervi fine». Come mostrato dai numerosi studi sulla pace e la cooperazione ai quali mi riferisco nel testo, è sufficiente che almeno una delle parti maturi questa convinzione per iniziare una strategia cooperativa (che può prendere la forma, per esempio, del *tit-for-tat* – cfr. Ceva 2016, 161) che – attraverso i meccanismi della dissonanza cognitiva – inneschi dinamiche di reciprocazione (cfr. Kriesberg 2007).

Numerose strategie empiriche sono disponibili per innescare queste dinamiche – per esempio si può agire per isolare i soggetti “duri e puri” e individuare interlocutori più flessibili all'interno dell'Animal Liberation Front, che non può certamente essere concepito come una parte monolitica. La scelta di

una qualche strategia di questo tipo è una questione empirica, appunto, la cui elaborazione dipende dalla connotazione specifica delle dispute attraverso le quali il conflitto di valori animalista si articola in diverse circostanze contestuali. Il punto filosofico rilevante credo sia, invece, che è proprio la presenza di simili parti a costituire le circostanze della giustizia nelle interazioni. In caso contrario, saremmo già in presenza di un disaccordo ragionevole e la gestione del conflitto sarebbe già in atto.

#### MINIMALISMO E AGNOSTICISMO

Il secondo dubbio che Bocchiola solleva nel suo contributo riguarda, come anticipato, la tenuta di una posizione di agnosticismo metaetico. Credo che questo dubbio derivi da una lettura troppo radicale della mia dichiarazione di parsimonia teorica.

Non penso – e non ho sostenuto – che per essere rispondente ai criteri del minimalismo giustificativo (richiesti dall'assunzione della prospettiva del pluralismo reale), una teoria della giustizia nelle interazioni dovrebbe essere «totalmente scevra di impegni normativi». In effetti, questa posizione sarebbe assurda poiché una teoria della giustizia si fonda sempre su qualche presupposto normativo e, certamente nel caso della mia proposta teorica, mira a propugnare un certo ideale normativo per regolare le interazioni umane nel corso di un conflitto (cfr. Ceva 2016, 84).

Non intendo, quindi, né nascondere né credo di dovere abiurare gli impegni normativi che Bocchiola correttamente rileva a fondamento della mia teoria della giustizia nelle interazioni (vale a dire l'idea di dignità umana e il presupposto normativo dell'eguaglianza procedurale delle parti in conflitto). Si tratta di impegni normativi cogenti, ma minimali (come mostrato attraverso il test di accettabilità del principio di contraddittorio, quale istanza di minimalismo giustificativo). Il minimalismo non implica astinenza normativa. L'oggetto del mio agnosticismo è più circoscritto; esso riguarda esclusivamente le fonti metaetiche della pluralità dei valori (cfr. Ceva 2016, 25; 86; 134-135). Non rivendico, quindi, una posizione di agnosticismo normativo (o metateorico) generale e non credo, in effetti, si tratti di una posizione sostenibile.

Le prescrizioni della giustizia nelle interazioni sono valide indipendentemente da quale crediamo sia la fonte del conflitto tra le parti. Le parti *sono* in

conflitto perché rivendicano posizioni valoriali in competizione per la regolazione di una questione di pubblico interesse (questa è la tesi del pluralismo reale). Quando un simile conflitto si articola secondo dinamiche antagonistiche, si danno le circostanze di giustizia nelle interazioni. Come ricordato poco sopra, in queste circostanze il trattamento che deve essere garantito alle parti è una funzione del loro *status* morale e non dello statuto di verità delle loro rivendicazioni.

Questo è il punto centrale di una concezione della giustizia come proprietà normativa dei termini di interazione tra le parti e non degli accordi che si generano dalla valutazione del contenuto delle loro rivendicazioni. Si tratta, in conclusione, del punto centrale di una concezione della giustizia che risponde al modello del proceduralismo intrinseco.

#### BIBLIOGRAFIA

- Ceva E. (2016), *Interactive Justice. A Proceduralist Approach to Value Conflict in Politics*, London, Routledge
- Kriesberg L. (2007), *Constructive Conflicts. From Escalation to Resolution*, Oxford, Rowman & Littlefield
- Quong J. (2011), *Liberalism without Perfection*, Oxford, Oxford University Press
- Waldron J. (2012), “How law protects dignity”, *Cambridge Law Journal*, vol. 71, n. 1, pp. 200-222